

Edizione di lunedì 7 Marzo 2022

EDITORIALI

La 73esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Fatture per trasporti internazionali dal 2022
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CONTROLLO

Revisione contabile e “rischio frode”
di **Fabio Landuzzi**

IVA

Corrispettivi telematici: chiarimenti sul nuovo tracciato 7.0 – seconda parte
di **Luca Caramaschi**

PATRIMONIO E TRUST

Il contratto di finanziamento e l'indicazione del tasso di interesse
di **Francesca Dal Porto**

AMBIENTE

Eco-progettazione: cos’è
di **Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger**

EDITORIALI

La 73esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo, di prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** della **legge di conversione del decreto Milleproroghe** e del **decreto Energia**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, ci sono state **una circolare, una risoluzione e cinque risposte ad istanze di interpello**.

Commenteremo, innanzitutto, la [**circolare n. 6/E di martedì 1° marzo**](#), che analizza la disciplina della **rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali**, contenute nell'[**articolo 110 del D.L. n. 104/2020**](#) e la **disciplina della rivalutazione dei beni delle imprese del settore alberghiero e termale**, di cui all'[**articolo 6-bis del D.L. n. 23/2020**](#).

La circolare "segue" la **bozza** che era stata posta in consultazione dall'Agenzia il 23 novembre 2021, con alcune modifiche significative rispetto a quanto all'epoca indicato.

Passeremo quindi alla [**risposta ad istanza di interpello n. 94 del 4 marzo**](#), che si occupa del **"mantenimento" delle agevolazioni per la valorizzazione edilizia**, che le imprese di costruzione e ristrutturazione hanno potuto applicare fino al 31 dicembre 2021 in virtù dell'[**articolo 7 del D.L. n. 34/2019**](#), per un'impresa che ha ceduto una delle unità prima dell'inizio dei lavori.

Interessante anche la [**risoluzione n. 10/E del 4 marzo**](#), che esamina le **condizioni per l'iscrizione dei professionisti soci di STP nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità**.

Diverse anche le pronunce da segnalare della **Corte di Cassazione**: fra queste, la **sentenza n. 6617 del 1° marzo**, che esclude la **responsabilità solidale del notaio** per il pagamento dell'imposta di donazione proporzionale richiesta dall'Agenzia delle Entrate per un **atto di scioglimento del trust**, per il quale il notaio aveva liquidato l'imposta fissa, con la motivazione che si tratta di **imposta complementare**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà, invece, sulla **rettifica della detrazione** prevista in caso di **accesso al regime forfettario** o di **fuoriuscita** dallo stesso, proponendo alcuni **esempi di compilazione della dichiarazione Iva**. Si ricorda, a tal proposito, che ad essere interessati dalla rettifica della detrazione sono non soltanto i **beni strumentali** ma anche i **beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** tratterà il tema della **certificazione contabile delle spese di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design**, alla cui acquisizione è subordinata la compensazione del credito d'imposta maturato sulle spese eleggibili.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà di una serie di **risposte fornite dall'Agenzia delle entrate** e relative alle istanze di interpello da [n. 73](#) a [n. 77](#) attraverso le quali l'Ufficio si è espresso in merito alla **possibilità di disapplicare quanto disposto dal [co. 7 dell'art. 172 del TUIR](#)**, norma che impedisce il riporto delle perdite tributarie in fase di fusione societaria nel caso in cui non venga superato il “test del patrimonio netto”.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IVA

Fatture per trasporti internazionali dal 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A decorrere dal 2022 è stata **modificata la norma Iva relativa al trasporto internazionale**. In particolare, è stato modificato l'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) con la conversione in Legge del D.L. 146/2021.

L'articolo 9 si applica alle prestazioni di servizi **rese nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato**, in quanto **prestazioni territorialmente rilevanti in Italia**. I servizi di trasporto in esame rientrano infatti nell'ambito applicativo dell'[articolo 7-ter, comma 1, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#).

Pertanto, l'addebito di un **servizio generico di trasporto, effettuato da un soggetto nazionale ad un soggetto estero**, sarà fatturato come non assoggettato ad Iva in base all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (Natura operazione N2.1).

Il servizio di trasporto, **ricevuto da un soggetto nazionale e reso da un operatore estero**, dovrà seguire le regole di territorialità rilevanti in Italia e rientrerà nella non imponibilità Iva se ci sono i presupposti di applicazione (con indicazione della Natura N3.4 in sede di integrazione della fattura ricevuta, effettuata con **Tipo documento TD17**).

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali **non imponibili Iva** ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 2), D.P.R. 633/1972, i **trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea**, nonché i **trasporti relativi a beni in importazione** i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'[articolo 69, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Per le importazioni di beni, l'Iva è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle **disposizioni in materia doganale**, aumentato dei diritti doganali e dell'ammontare delle **spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Ue** che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio.

Sono inoltre considerati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili Iva ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, numero 4\), D.P.R. 633/1972](#), i **servizi di spedizione relativi** ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, ai **trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione** nonché ai trasporti di **beni in importazione** sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 69 ed i servizi relativi alle operazioni doganali.

Con effetto **dal 1° gennaio 2022** è stato introdotto un nuovo comma all'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) per cui le prestazioni sopra indicate ai numeri 2) e 4), **non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:**

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità solo laddove siano **prestate nei confronti dei soggetti** sopra indicati.

In forza della nuova formulazione dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), invece, **devono essere assoggettate ad Iva**, ad esempio, **le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale** – incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa – **affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. subvezione)**. A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto ([circolare 5/E/2022](#), paragrafo 3).

La decorrenza del **nuovo e più ristretto ambito della non imponibilità ad Iva** dei servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali resi ai soggetti sopra elencati, **tiene conto dell'effettuazione di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#) ai fini Iva.**

Rientrano nel nuovo regime i servizi di trasporto resi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

- da **soggetti passivi nazionali**, se sia stato pagato il corrispettivo o sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento a decorrere dal 1° gennaio,

- da **soggetti che non sono ivi stabiliti**, se i servizi sono stati ultimati o sia stato effettuato il pagamento anteriormente all'ultimazione della prestazione, a partire dal 1° gennaio 2022.

Le modifiche apportate seguono la sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, [causa C-288/16](#) che richiama la disciplina di cui all'articolo 146 Direttiva 2006/112/CE.

Sono **fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che precedentemente alla data del 1° gennaio 2022** si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza del 29 giugno 2017, [causa C-288/16](#), sopra richiamata, ossia che, alla luce dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale, **abbiano già applicato l'Iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali** territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti.

CONTROLLO

Revisione contabile e “rischio frode”

di Fabio Landuzzi

Special Event

I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO DELLE PMI E LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO

[Scopri di più >](#)

Si dà per presupposto che l'attività del revisore si fondi sull'**assunzione dell'integrità della direzione aziendale** e dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella conduzione degli affari della società e nei suoi processi amministrativi.

Perciò, al revisore **non può e non deve** essere chiesto di **scoprire le frodi**; pur tuttavia, in modo particolare in **contesti di crisi**, ma anche nei casi in cui gli **obiettivi di risultato** imposti alla direzione solo altamente sfidanti, il **rischio di frode** può essere più accentuato di quanto non lo sia normalmente, il che impone al revisore di **identificare** e di **valutare**, nel processo di revisione anche il c.d. “rischio di frode” (Principio di revisione **Isa Italia 240**).

Va sottolineato che la frode nell'ambito della revisione è definita come ogni **errore intenzionale** che inficia il bilancio e l'informazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che possa avere o meno una rilevanza penale o comunque giuridica.

Al revisore il rischio di frode interessa ma, paradossalmente, se gli **effetti di una frode** non sono significativi, questi potranno anche non modificare il **giudizio del revisore sul bilancio**, anche se di essi se ne terrà conto sia perché vengano posti **all'attenzione degli organi di controllo** e di amministrazione della società, e sia per il **giudizio sull'integrità** della società e quindi sull'accentuazione del rischio di controllo e, in ultima analisi, sulla **valutazione del rischio di revisione**.

Nell'ambito della revisione, gli errori intenzionali sono distinti in **due categorie**:

1. gli **atti volti alla distrazione dei beni**;
2. i comportamenti diretti ad **alterare l'informativa economico finanziaria**. Nell'ottica del revisore, questi dovrà: – individuare se vi sono, e quali sono, **incentivi** che possono indurre la direzione ad **alterare il bilancio**; – **pianificare verifiche** dirette a individuare quali sono le **voci di bilancio** che potrebbero essere più soggette ad alterazioni (ad es.: **l'anticipazione di ricavi** per raggiungere obiettivi di volumi, il miglioramento della

redditività per **rispettare covenants** su finanziamenti, la riduzione del carico fiscale, ecc.).

Quindi, è importante dapprima identificare quali sono i **possibili rischi di frode**, e poi fare un passaggio sull'esame del **sistema di controllo interno** della società in quanto la frode presuppone spesso la **forzatura dei controlli** posti a presidio del suo verificarsi.

Individuati i **possibili rischi**, le **arie di bilancio** esposte al rischio di frode, e compreso il **funzionamento del sistema di controllo interno**, il revisore programma e poi svolge le sue verifiche.

Se dalle verifiche del revisore dovessero emergere **anomalie**, ne darà tempestiva informazione agli **organi di controllo** della società, dovendo poi dal suo lato comprendere come tali anomalie possono riflettersi in **termini quantitativi e qualitativi** sul bilancio; in esito di questa valutazione, potrà allora decidere come la situazione riscontrata si andrà a riflettere sul suo **giudizio sul bilancio**, fino anche a decidere di **rassegnare le dimissioni** dall'incarico nei casi più gravi.

Si pensi ora ad un possibile **esempio di anomalia** emergente dai controlli del revisore e tale da poter sottendere la manifestazione di un **rischio di frode**: la richiesta di **conferma esterna ad un cliente**, che non risponde, e che all'indirizzo indicato risulta non avere alcuna sede o comunque **alcuna concreta operatività**.

Il primo passo sarà **domandare chiarimenti** alla società circa l'anomalia emersa dalla procedura di revisione.

In caso di risposte non convincenti, il revisore potrà **informare l'organo di controllo** della società per un dovere di tempestivo scambio di informazioni mentre, ritornando sul campo delle verifiche, dovrà **estendere il campione** dei crediti oggetto di controllo in quanto a quella voce di bilancio risulterà associato un **maggior rischio di revisione** causato dall'anomalia riscontrata e non risolta.

Se dovessero emergere **altre anomalie**, il controllo potrebbe dover estendersi ulteriormente, sia come bacino di riferimento che come modalità.

Qui il tema sarebbe **l'autenticità e l'esistenza reale di alcune transazioni**; in forza delle spiegazioni ricevute dalla direzione e delle riflessioni compiute con l'organo di controllo, il revisore potrà concludere circa gli **effetti di queste anomalie sul proprio giudizio**.

Qualora permangono dubbi ma non vi siano prove certe di illeciti, quali l'inesistenza delle operazioni in esame, il revisore potrebbe comunque concludere per una **impossibilità ad esprimere il giudizio**, valutando poi anche le **dimissioni**.

IVA

Corrispettivi telematici: chiarimenti sul nuovo tracciato 7.0 – seconda parte

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **consulenza giuridica** ([risposta n. 3 dello scorso 14.02.2022](#)), commentata anche nel **precedente contributo**, prosegue e conclude fornendo indicazioni in merito ad alcuni meccanismi particolari di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (come nel caso della cosiddetta **"ventilazione"** prevista dall'articolo 24, comma 3, del Decreto Iva) e con riferimento alle indicazioni da evidenziare nei diversi punti del **blocco “4 <DatiRT>”** dell'Allegato – Tipi Dati per i **corrispettivi Versione 7.0**.

La “ventilazione” dei corrispettivi

Con riferimento alla **“ventilazione”**, richiamando la [circolare 3/E/2020](#), l'Agenzia precisa che *“l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima, occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici. Nel rinviare a tali documenti per tutti i dettagli del caso, è opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, Ventilazione Iva”.*

Alla luce di quanto sopra, deve dirsi che:

- **nulla vieta** che, in luogo dell'utilizzo del valore “VI” (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili;

- la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui **corrispettivi**, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell'imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere **documentati tramite fattura**.

Il blocco dati del Registratore Telematico

Diamo ora conto – sempre in forma di **rappresentazione schematica** – dei principali chiarimenti forniti in merito ai contenuti da inserire nel blocco “4 <DatiRT>” dell’Allegato – **Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.**

“4.1.5 <RifNormativo>”

Il blocco “4 <DatiRT>” – “4.1.5 <RifNormativo>” è rivolto, secondo quanto riportato nella “Descrizione funzionale” del blocco stesso, all’indicazione **dell’“Eventuale riferimento normativo (ex articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972)”).** L’Agenzia precisa che stante l’attuale quadro normativo e tecnologico, si **ritiene comunque possibile omettere tale espressa indicazione**, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l’operazione.

“4.1.9 <BenInSospeso>”

Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l’emissione (con successivo riscatto, i.e. presentazione al cedente/prestatore) di **buoni corrispettivo c.d. “monouso”**. Situazioni nelle quali l’operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla **consegna del bene o al completamento della prestazione** (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del decreto Iva). Pertanto:

- a) il blocco va sicuramente **valorizzato** laddove l’emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;
- b) nell’ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all’acquirente, nel momento in cui l’acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l’esercente emette un documento commerciale riportando **l’imponibile del corrispettivo non riscosso**, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9<BenInSospeso>.

Vale quanto osservato sub b) del precedente riquadro.

“4.2.5 <Ticket>”

“4.1.11 <NonRiscossoFatture>” Va indicato l’“*Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture. [...]*”. Come si evince da tale indicazione:

- a) essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali **l’intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell’emissione del documento** commerciale cui seguirà la fattura;
- b) sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo

di emissione e dunque **sia quelle “immediate”, sia quelle differite** ex [articolo 21 comma 4](#), primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972;

c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – i.e. soggetti diversi da coloro che ricevono il **documento commerciale** – aventi ad oggetto i beni ceduti o i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;

d) in ipotesi di **corrispettivi riscossi**, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.

Il blocco reca l'Importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, **non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri** che vengono trasmessi all'Agenzia al momento della chiusura.

“4.1.12 <TotaleDaFattureRT>”

Il blocco prevede che in esso vada indicato l'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>.

L'importo deve essere al netto dell'Iva.

Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all'[articolo 2 comma 5, D.Lgs. 127/2015](#) dall'[articolo 1, comma 1109, lettera a\), L. 178/2020](#), nella sostanza impongono che **al completamento dell'operazione** (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente **venga necessariamente rilasciato un documento commerciale** (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.

Nel blocco va inserito il Codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella **tabella di Ateco di classificazione delle attività economiche**, a cui l'importo parziale si riferisce.

L'elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi il campo:

– può a scelta dell'esercente, essere utilizzato per rappresentare separatamente i **corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva**;

– è possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo “misto” cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purché l'RT riesca a costruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l'imponibile e

“4.1.15 <CodiceAttivita>”

l'Iva con il giusto codice Ateco; l'utilizzo del campo 4.1.15<CodiceAttività> è funzionale a tale scopo, cioè **permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività** e di procedere alla corretta liquidazione dell'Iva periodica.

“4.2.3 <PagatoElettronico>”

Il **bonifico bancario** rientra nel novero dei pagamenti c.d. “elettronici”.

L'indicazione dello stesso nel blocco “4.2 <Totali>” – “4.2.3 <PagatoElettronico>” si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme (la c.d. **“data disponibile” di cui alla [circolare 1/E/2013](#)**).

Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l'intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al **“non riscosso”** non andranno compilati.

È rivolto all'indicazione dell'**“Importo dello sconto applicato in fase di pagamento.”**

In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buoni multiuso.

L'importo deve essere al lordo dell'Iva [...].».

Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il **cedente/prestatore non incassa materialmente** (nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, ecc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente.

Ulteriori indicazioni, infine, vengono fornite in relazione al significato della **“matricola” che caratterizza ciascun registratore telematico (RT)**, alla possibilità che i documenti commerciali emessi dagli RT permettano la partecipazione alla cosiddetta **“lotteria degli scontrini”** e ai corretti comportamenti che deve tenere l'esercente nel caso di guasti che potrebbero interessare il registratore telematico.

Tralasciando i chiarimenti legali alla lotteria, andiamo a dare evidenza dei chiarimenti forniti in relazione a queste ultime tematiche.

La matricola dei Registratori Telematici (RT)

Ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:

A/N A/N A A/N A/N N N N N N N

I primi due caratteri possono essere alfabetici o numerici ed identificano il fabbricante;

il terzo, alfabetico, identifica l'ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore:

- “I” sta per utilizzo in ambiente interno;
- “E” sta per utilizzo in ambiente esterno;
- “P” sta per registratore di tipo palmare;
- “M” sta per Registratore di cassa adattato
- “S” sta per Server/RT,

I successivi due alfanumerici identificano il modello.

Gli ultimi sei caratteri sono numerici e costituiscono una **numerazione progressiva** con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a sei.

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematici

Le istruzioni ufficiali precisano che *“In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico».*

Sul punto l'Agenzia – premettendo che la **memoria dei singoli punti cassa** ed il **registro di emergenza**, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi – e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l'operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura) – ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere – quali la tenuta di un'ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, ecc. – la **prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza)**.

PATRIMONIO E TRUST

Il contratto di finanziamento e l'indicazione del tasso di interesse

di Francesca Dal Porto

Seminario di specializzazione

LETTURA E ANALISI DELLA CENTRALE DEI RISCHI

[Scopri di più >](#)

Il **tasso d'interesse** rappresenta il costo di un'operazione di finanziamento. L'[articolo 117 Tub](#) richiede **l'obbligo della forma scritta** per la valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale.

In particolare, l'[articolo 117, comma 4, Tub](#) stabilisce che “*I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*”.

Anche l'[articolo 1284, comma 3, cod. civ.](#) prevede che “*gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (...); altrimenti sono dovuti nella misura legale.*”

Il **requisito della forma scritta** per la determinazione degli **interessi extralegali** non postula necessariamente che la convenzione debba contenere una specifica indicazione del tasso stabilito, ben potendo anche essere soddisfatto *per relationem*, attraverso cioè il **richiamo a criteri prestabili**, purché **obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse** (si pensi, ad esempio al caso di un tasso di interesse convenuto in misura **variabile**: in questi casi, per essere garantita la determinabilità del tasso di interesse, può essere sufficiente fare riferimento nel contratto a **parametri fissati su scala nazionale**).

Recentemente la Cassazione Civile, con la **sentenza n. 16907/2019**, ha chiaramente ribadito che le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle se non contengono l'indicazione di un criterio che consenta di determinare *ex ante* in maniera **univoca** per entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione.

Lo stesso [articolo 1346 cod. civ.](#) prevede che l'**oggetto del contratto** deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile e poiché, in un contratto di finanziamento, il tasso di interesse è sicuramente uno degli elementi essenziali, lo stesso dovrà essere **determinato o determinabile**.

L'[articolo 117, comma 6, Tub](#) aggiunge che “sono **nulle** e si considerano **non apposte** le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono **tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati**”.

La **sanzione per la mancata pubblicità e trasparenza** richiesta nell'indicazione del tasso di interesse è prevista nell'[articolo 117, comma 7, Tub](#), laddove è precisato che, in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano, al posto dei tassi corrispettivi, il **tasso nominale minimo e quello massimo**, rispettivamente per le **operazioni attive e per quelle passive**, dei **buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari** eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei **dodici mesi precedenti la conclusione del contratto** o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

È evidente la *ratio* della normativa che mira a difendere il contraente più debole: l'esigenza di **trasparenza e semplificazione** rappresenta una forma di tutela per il cliente.

Problematica spesso assimilata alla mancata trasparenza del tasso di interesse è quella rappresentata **dall'errata indicata contrattuale del TAEG** (o ISC) che spesso **non coincide con quello effettivamente praticato**.

In realtà, poiché il **TAEG** non è un tasso di interesse ma un **indice del costo complessivo dell'operazione**, nel caso di divergenza tra dato contrattuale ed effettivo, non dovrebbe applicarsi la sanzione di cui all'[articolo 117, comma 7, Tub](#), ma dovrebbe semmai essere previsto un **onere risarcitorio in capo all'Istituto di Credito**.

Questione invece assimilabile a quella legata alla trasparenza del tasso di interesse è quella relativa alle **omissioni informative in tema di indicazione del regime di capitalizzazione adottato** (composto o semplice) e del tasso utilizzato (TAN o TAE).

La previsione contrattuale del solo **TAN** è infatti una **indicazione parziale ed insufficiente a determinare l'ammontare degli interessi pattuiti**, visto che il **TAE** (tasso annuo effettivo) dipende anche dai tempi di riscossione degli interessi e dal regime finanziario adottato.

Esistono infatti **due regimi finanziari alternativi** principali che possono essere applicati al piano di ammortamento di un finanziamento:

- il **regime della capitalizzazione semplice** con maturazione degli interessi seguendo un ritmo lineare;
- il **regime della capitalizzazione composta** con maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale.

A parità di importo finanziato, di **TAN contrattuale**, di durata del piano di rimborso e di numero delle rate, due finanziamenti, a seconda del regime finanziario prescelto, saranno caratterizzati

da un **costo del finanziamento, in termini di interessi, ben diverso** e sicuramente più **elevato** nel caso della **capitalizzazione composta**.

Tuttavia **non si dovrebbe arrivare alla sanzione di nullità di cui all'[articolo 117 Tub](#) per indeterminatezza dell'oggetto**, quando l'omissione dell'indicazione del regime di capitalizzazione possa essere ovviata con alcuni **calcoli matematici** ([Cassazione Civile, Sez. III, n. 12889 del 13.05.2021](#)).

Il regime di capitalizzazione, in particolare, potrebbe desumersi dal piano di ammortamento: un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta è evidente anche se il regime non è nominato, e passare dal TAN al TAE è immediato.

Affinché una **clausola di determinazione degli interessi corrispettivi** sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'**articolo 1346 cod. civ.**, è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a **criteri prestabiliti ed elementi estrinseci**, purché **obiettivamente individuabili**, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.

A tal fine occorre che quest'ultimo sia **desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza**, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.

AMBIENTE

Eco-progettazione: cos'è

di Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger

Progettare un prodotto tenendo conto dei principi dell'economia circolare: questo in estrema sintesi è l'**eco-design** o eco-progettazione. L'**eco-progettazione** è una metodologia tecnica che viene applicata nelle fasi di progettazione di un prodotto, di un servizio o di un intero processo produttivo.

È indispensabile se siamo in fase di lancio di un nuovo prodotto o servizio, ma anche se stiamo pensando di dare nuova vita a ciò che abbiamo sul mercato da anni e che vogliamo rinnovare verso la **sostenibilità**.

A partire dai materiali, dobbiamo tener conto che le **risorse della natura** non sono illimitate ma in fase di esaurimento. La **plastica** è un materiale da evitare di immettere in circolo come nuova materia prima: sappiamo che impiega anni a degradarsi e non viene mai riconvertita del tutto. Durante la **fase di creazione di un prodotto consumiamo energia elettrica** che dobbiamo conteggiare a seconda che derivi da una fonte rinnovabile o non rinnovabile.

Molti processi industriali consumano grandi **risorse idriche** o immettono fumi inquinanti in atmosfera: tutti elementi da considerare nel progettare all'insegna della sostenibilità.

Una scelta etica ed ecologica può essere fatta quando progettiamo un prodotto o un servizio tenendo conto di:

- conservare le risorse della Terra;
- utilizzare materie prime naturali o di riciclo;
- consumare meno energia possibile e da fonti rinnovabili.

La base di partenza è un buono **studio del ciclo di vita del prodotto: LCA, Life Cycle Assessment**. È importante che ognuna delle cinque fasi che compongono il ciclo sia all'insegna dei **principi della sostenibilità ambientale**:

- estrazione delle risorse e lavorazione;
- produzione;
- packaging e trasporto;
- utilizzo;
- smaltimento.

Un esempio pratico può essere la **realizzazione di un mobile**. Dovrà essere fatto di **materiali di**

riciclo o naturali, con tessuti come lino o canapa. Niente sostanze tossiche, né coloranti: sono questi gli inquinanti più comuni nelle nostre abitazioni.

Durante la lavorazione dobbiamo **risparmiare acqua, energia elettrica e combustibili fossili**. Il trasporto ha un ruolo significativo e dovrà essere ben pensato, così come gli **imballaggi e il packaging**.

Il mobile sarà composto da parti diverse, facilmente divisibili, in modo da poter essere smaltito correttamente quando avrà concluso il proprio ciclo vitale. Nella fase di progettazione dovranno essere impiegati materiali che assicurano una **lunga durata del prodotto e la possibilità di essere riparato** facilmente.

Ma anche l'occhio vuole la sua parte. Si può progettare un prodotto ecologico che sia anche bello? Certo, è possibile. Il **design monomaterico**, quello che utilizza un solo materiale, è oggi preferito da molti designer in un'ottica di sostenibilità.

Un altro filone molto seguito è quello dei **materiali biobased di origine naturale**, con colori neutri che richiamano la natura: dall'avorio al verde, al marrone.

Noi siamo i consumatori, noi scegliamo verso quale direzione indirizzare il mercato. Farsi le domande giuste per noi, per la nostra salute e per quella del Pianeta è un buon punto di partenza.

Per approfondire l'argomento, leggi il post collegato e contattami per sapere di più sulla sostenibilità.

